Legge regionale 05 novembre 2003 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti in attuazione degli articoli 50, 51 e 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 , e successive modifiche

Art. 5

(Domande per il rilascio del nulla osta)

1. Le domande per il rilascio del nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, sottoscritte dal richiedente, sono presentate al Direttore regionale competente in materia di salute.

(1)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 26, lettera i), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.